

ed alla prosperità generale del paese. Toglie il pretesto giustissimo ad agitazioni pericolose contro il Governo per parte dei liberali i più avanzati dell'Europa, e tronca la forza e l'influenza dei retrogradi.

« 5° Pone nelle mani dei possidenti e delle classi più flagellate dalle imposte il possesso e l'amministrazione d'una gran massa di beni, onde essi stessi possano evitare i danni che deriverebbero dalla loro vendita precipitata e dalla circolazione sui mercati di una eccessiva quantità di titoli nuovi, grave inconveniente, fecondo di convulsioni sociali che si produssero ai nostri giorni coll'affidare consimile operazione a grandi compagnie di capitalisti.

« Finalmente riesce a promuovere in paese la ricerca dei pubblici valori e infondere nuova forza alla nazione.

« *Progetto di legge.*

« Art. 1. Il Ministero delle finanze cederà alle provincie, nelle quali sono compresi, tutti i beni così detti *ecclesiastici*, divenuti proprietà dello Stato in forza della legge del 1866 e secondo l'inventario eseguito e pubblicato a cura del Ministero stesso.

« Art. 2. Supposto che il capitale dell'asse ecclesiastico, di qualunque natura e dovunque situato in Italia, possa ammontare alla somma di 2 miliardi (2,000,000,000), il possesso di questi beni verrà assegnato alla rappresentanza di ciascuna provincia per la cifra che valga a rappresentare il valore della parte di essi che è catastata e registrata come esistente nel suo territorio.

« Art. 3. Il prezzo qualunque di detti beni sarà convertito dalle provincie che ne divengono assegnatarie in altrettante obbligazioni (cedole di pegno), ciascuna di lire 1000, fruttanti il 5 per 100, ipotecate sui beni stessi.

« Ogni provincia si propone di convertire le proprie obbligazioni in denaro od in *rendita pubblica mediante la rivendita od il pegno delle sue cedole.*

« Art. 4. L'emissione di dette obbligazioni sarà fatta in dieci serie, ciascuna di 200,000 (duecentomila); non verrà emessa una nuova serie se il ricavato della prima non venga versato nelle casse dello Stato, e ciò fino alla concorrenza di un miliardo.

« Le rate parziali o titoli, di cui rimane debitrice ogni provincia verso lo Stato fino al compimento di un miliardo, potranno essere pagate per la metà in danaro e per altra metà in obbligazioni provinciali o in rendita dello Stato al valor nominale entro il periodo non più lungo di sei anni.

« Art. 5. Una Commissione di cinque membri, eletta a maggioranza di voti dal seno del Consiglio delle singole provincie, governa ed amministra tutti i beni situati nella sua estensione, e fa il regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di vigilanza.

« Art. 6. Un Consiglio di vigilanza, costituito dei de-

putati e dei senatori della provincia, eserciterà l'ufficio di sindacato sull'amministrazione, darà il suo voto sopra tutti i contratti che si facessero in via privata o non fossero secondo la legge ed i regolamenti.

« Art. 7. La rappresentanza provinciale alienerà progressivamente i i beni ecclesiastici ad essa spettanti per 3/4 in lotti non minori di ettari cento nè maggiori di 300, e per 1/4 in lotti non minori di ettari 5 nè maggiori di 50. La divisione sarà eseguita e pubblicata dalla stessa Commissione provinciale. Le cose mobili e semoventi che fossero attaccate al possesso, saranno stimate ed il prezzo aggiunto a quello del fondo.

« Art. 8. Ciascun lotto sarà aggiudicato al seguito di un concorso ad offerte segrete colle norme di un regolamento.

« Le offerte che comprendessero più lotti saranno considerate come diverse e separate vendite e compre, e perciò stipulate in altrettanti contratti.

« Art. 9. Il compratore dovrà pagare nel primo anno un decimo del prezzo del lotto o più lotti acquistati a rate trimestrali.

« Parimenti a rate trimestrali in ogni anno dovrà versare il 4 per cento sul prezzo d'acquisto del quale rimane debitore, ed il 3 per cento a titolo di ammortizzazione per il periodo di anni necessario all'estinzione.

« Sarà in facoltà del compratore l'affrancare tutto il prezzo d'acquisto colla consegna d'altrattanta rendita dello Stato o di obbligazioni provinciali; e se in parte, colla metà in danaro e coll'altra in rendita od in obbligazioni.

« Art. 10. I pagamenti inerenti a questi contratti di tutte le somme a titolo di frutto, come di ammortizzazione, saranno fatti all'agente governativo, dovendosi procedere, nella riscossione dei crediti derivanti dalle operazioni stabilite nella presente legge, col privilegio ammesso per le contribuzioni dello Stato. »

**PRESIDENTE.** Il medesimo onorevole Alvisi ha presentato un altro progetto di legge che gli uffici hanno pure autorizzato a leggere.

**FARINI, segretario.** (*Legge*)

PROGETTO DI LEGGE

« Signori deputati! — Il progetto di legge che ho l'onore di assoggettare alla discussione degli uffici, ha per iscopo di *provvedere per due o tre anni al disavanzo passibile dei bilanci onde dar tempo alle forze estenuate dei contribuenti di rin vigorirsi per sostenere i maggiori pesi, ed offrire parimente un periodo di prova agli organici di riforma del sistema amministrativo generale promessi dal Governo. Questo mio espediente serve di*